

## Clausola Unica Leonardo REACH & Chemicals

### Conformità alla normativa applicabile in materia di sostanze chimiche.

Il **Fornitore** si impegna a eseguire le attività e le forniture oggetto del presente Contratto in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di sostanze chimiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (“**Regolamento REACH**”) e sue successive modifiche e/o integrazioni; Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (“**Regolamento CLP**”) e sue successive modifiche e/o integrazioni; la Direttiva (UE) n. 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (“**WFD**”), nonché a garantire le informazioni necessarie affinché Leonardo possa ottemperare agli obblighi ivi previsti.

Inoltre, il **Fornitore extra-SEE<sup>1</sup>** (per forniture nello SEE)/**extra-UK** (per forniture in UK) si impegna a fornire le informazioni necessarie affinché Leonardo possa ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa applicabile in materia di sostanze chimiche (inclusi, tra gli altri, i Regolamenti REACH e CLP e la WFD), nonché a verificare la conformità della fornitura.

#### 1. Fornitore di articoli (complessi e non)<sup>2</sup>

1.1. Il Fornitore garantisce che gli articoli forniti rispettino le restrizioni contenute nell'Allegato XVII del Regolamento REACH.

1.2. Il Fornitore dovrà comunicare a Leonardo le informazioni previste dall'art. 33 del Regolamento REACH e quelle utili all'assolvimento degli obblighi definiti dalla WFD, in relazione alla fornitura oggetto del Contratto, attraverso il portale Leonardo “REACH & WFD Compliance” gestito dalla società ASSENT per conto di Leonardo; il Fornitore sarà contattato via e-mail e invitato a collegarsi tramite un link dedicato per fornire le suddette informazioni.

1.2.1. Qualora gli articoli forniti contengano sostanze estremamente preoccupanti (*Substance of Very High Concern*-“**SVHC**”) identificate nella lista delle sostanze candidate (*Candidate List*-“**CL**”) del REACH in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso<sup>3</sup>, il Fornitore si impegna a dichiarare le SVHC contenute identificandole almeno con il loro nome e a fornire sufficienti informazioni per un uso sicuro, nel caso dovute.

1.2.2. In caso di fornitura continuativa, il Fornitore dovrà trasmettere le predette informazioni, su richiesta di ASSENT, in seguito all'aggiornamento della CL (i.e., di consueto, ogni sei mesi).

1.3. In caso di fornitura di articoli contenenti **sostanze destinate a essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili**, il Fornitore dovrà informare Leonardo.

---

<sup>1</sup> Resta inteso che ai fini dei Regolamenti REACH e CLP l'Irlanda del Nord è considerata come rientrante nello SEE.

<sup>2</sup> Ai fini della presente clausola, tra gli “articoli complessi” sono inclusi, ma non limitati a, equipaggiamenti, assiemi, sotto-assiemi, parti di ricambio, riparazioni, rilavorazioni.

<sup>3</sup> In conformità con la sentenza della CGUE C-106/14 del 10 settembre 2015, tale concentrazione deve essere calcolata facendo riferimento al peso dell'articolo, contenente una SVHC al suo interno.

1.4. Leonardo, anche attraverso la società ASSENT, si riserva inoltre di avviare ulteriori iniziative per verificare la conformità dell'attività e delle forniture oggetto del presente Contratto alla normativa applicabile in materia di sostanze chimiche.

## 2. Fornitore di sostanze chimiche o miscele

2.1. Il Fornitore garantisce la conformità alle disposizioni relative alle sostanze elencate nell'Allegato XIV del Regolamento REACH.

2.2. Il Fornitore garantisce la conformità alle disposizioni relative alle restrizioni contenute nell'Allegato XVII del Regolamento REACH.

2.3. Il Fornitore dovrà trasmettere a Leonardo una versione debitamente compilata e aggiornata della **Scheda dei Dati di Sicurezza ("SDS")**, in conformità all'art. 31 del Regolamento REACH o, in caso di fornitori extra-SEE/extra-UK, alla equivalente normativa applicabile in materia di sostanze chimiche. La SDS dovrà:

2.3.1. essere consegnata in formato cartaceo unitamente al bene fornito; e

2.3.2. inviata all'indirizzo di posta elettronica: **reach.msds.helicopters@leonardo.com** riportando nell'oggetto dell'e-mail il numero d'ordine di acquisto e il PN Leonardo del prodotto fornito.

2.4. Il Fornitore garantisce che il prodotto è classificato, confezionato e debitamente etichettato in accordo al CLP o, in caso di fornitori stabiliti fuori dal territorio dello SEE/di UK, alla equivalente normativa applicabile in materia di sostanze chimiche.

2.5. Qualora la SDS dovesse essere aggiornata per qualsiasi motivo ("**Evento di Aggiornamento**"), il Fornitore dovrà effettuare tempestivamente tale aggiornamento e trasmetterlo a Leonardo (ovvero entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'Evento di Aggiornamento).

2.6. In caso di provenienza extra-SEE/extra-UK del prodotto fornito, il Fornitore stabilito in territorio SEE/UK dovrà assumere gli obblighi in carico all'**Importatore** previsti dai Regolamenti REACH e CLP, garantendo a Leonardo il ruolo di **Utilizzatore a Valle**, fornendo tutte le evidenze che documentino tale assunzione di responsabilità.

2.7. Il Fornitore **extra-SEE/extra-UK** dovrà comunicare la composizione completa del prodotto fornito - indicando anche la percentuale di ogni sostanza entro un intervallo appropriato (per tutelare i diritti di proprietà intellettuale del produttore) - al fine di consentire a Leonardo di espletare gli obblighi in carico all'**Importatore**, fatti salvi i seguenti casi:

2.7.1. La fornitura è gestita attraverso uno o più **Rappresentanti Esclusivi**. In tale caso il Fornitore dovrà comunicare formalmente a Leonardo la ragione sociale dei Rappresentanti Esclusivi con i suoi recapiti, includendo la dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Esclusivo che i quantitativi forniti sono coperti dalle registrazioni da lui effettuate. Tale dichiarazione deve consentire l'individuazione univoca della fornitura.

2.7.2. Le sostanze sono provenienti e sono state registrate ai sensi del Regolamento REACH, non sono state alterate e provengono dalla medesima catena di fornitura che ha effettuato la registrazione. In tal caso il Fornitore dovrà trasmettere la documentazione recante i numeri di registrazione delle sostanze, l'evidenza che le sostanze non siano state alterate e che provengano dalla medesima catena di fornitura che ha effettuato la

registrazione.

### **3. Prodotti che sono una combinazione di articolo e sostanza o miscela**

Il Fornitore di prodotti che sono una combinazione di articolo e sostanza o miscela dovrà applicare le condizioni definite ai precedenti paragrafi 1 e 2.

### **4. Materiale in conto lavoro**

In caso di fornitura di materiale in conto lavoro da parte di Leonardo, il Fornitore che abbia eseguito lavorazioni per conto di Leonardo dovrà applicare le condizioni definite al precedente paragrafo 1. A sua volta, Leonardo metterà a disposizione del Fornitore tutte le informazioni e i documenti richiesti dal Regolamento REACh relativamente alle parti, ai prodotti semilavorati e ai prodotti chimici consegnati al Fornitore.

### **5. Catena di fornitura**

Il Fornitore si impegna a trasferire esplicitamente gli obblighi e i contenuti della presente clausola ad ognuno dei suoi subfornitori (a qualsiasi livello).

### **6. Non conformità ai Regolamenti REACh e CLP, alla WFD e alla normativa nazionale di attuazione**

Nell'eventualità che un'autorità nazionale competente per l'applicazione del Regolamento REACh applichi una sanzione e/o un cliente applichi una penale a Leonardo a causa di informazioni false, mendaci o incomplete comunicate dal Fornitore, Leonardo si riserva il diritto di detrarre l'importo di tali sanzioni o penali da qualsiasi somma dovuta (anche successivamente) al Fornitore o comunque di richiedere tale somma al Fornitore stesso.

### **7. Non conformità alla normativa vigente applicabile in materia di sostanza chimiche. Risoluzione per causa di forza maggiore**

Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di continuare a fornire prodotti e/o servizi conformi alla normativa applicabile in materia di sostanza chimiche, le Parti convengono in buona fede di avviare negoziati al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, inclusa la possibilità per il Fornitore di fornire prodotti e/o servizi simili e conformi alla normativa applicabile in materia di sostanze chimiche. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un termine ragionevole, la mancata fornitura dei prodotti e/o dei servizi sarà ritenuta al di fuori del ragionevole controllo delle Parti ed il Contratto sarà risolto per causa di un evento di forza maggiore.